



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo, e in particolare, l'art. 45, comma 5;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e, in particolare, l'articolo. 5, comma 6 e l'articolo 11, comma 7, lettera i);

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 4785 del 01/12/2023 e, in particolare, l'articolo 24, comma 1;

RITENUTO opportuno disciplinare con apposito regolamento l'iscrizione a tempo parziale a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico di questo Ateneo, al fine di consentire agli studenti lavoratori e agli studenti in situazione di comprovata necessità la possibilità di usufruire di un percorso di studio più adattato alle loro esigenze;

VISTA la Delibera n. 26 del 29/04/2025 (EO n. 593 del 06/05/2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento per l'iscrizione a Tempo Parziale degli studenti lavoratori e studenti in situazione di comprovata necessità*;

VISTA la Delibera n. 79 del 29/04/2025 (EO n. 663 del 12/05/2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto Regolamento nel testo approvato dal Senato Accademico;

DECRETA

È emanato - nel testo allegato quale parte integrante del presente Decreto - il *Regolamento per l'iscrizione a Tempo Parziale degli studenti lavoratori e studenti in situazione di comprovata necessità*.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Area Affari Generali e Gestione Documentale
Il Dirigente: *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

Regolamento per l'iscrizione a Tempo Parziale degli studenti lavoratori e studenti in situazione di comprovata necessità

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. L'Ateneo garantisce agli studenti lavoratori e agli studenti in situazione di comprovata necessità la possibilità di usufruire di un percorso di studio più adattato alle loro esigenze mediante l'iscrizione a tempo parziale a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.

Articolo 2

Criteri generali

1. La quantità media di impegno annuo in termini di CFU per uno studente iscritto a tempo parziale è pari al 50% di quello previsto dal corso di studi prescelto per uno studente a tempo pieno.

2. L'iscrizione a tempo parziale comporta una riduzione del contributo delle tasse di iscrizione annuo pari al 50%, secondo quanto disciplinato dall'art. 5.

3. La durata prevista, definita "durata concordata", degli studi a tempo parziale, è pari al massimo al doppio di quella normale, fissata per i singoli corsi di studio, e per tutta la durata concordata lo studente è considerato in corso.

Articolo 3

Requisiti di iscrizione con regime di impegno a Tempo Parziale

1. L'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale può essere richiesta dagli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) studente impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno sei mesi nell'arco dell'anno in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata e con un reddito da lavoro non inferiore a quello previsto dalla normativa fiscale per non essere considerato a carico di altro soggetto ai fini IRPEF;

b) studente che rivesta la qualifica di *caregiver familiare* secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) studente con problemi personali di salute o invalidità, comprovati mediante certificazione rilasciata da strutture pubbliche competenti, che impediscano o sconsiglino un impegno negli studi a tempo pieno; lo studente con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010 deve presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso;

d) studenti e studentesse con figli fino a 5 anni di età;

e) studentesse in gravidanza dall'ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio, certificata da struttura pubblica competente.



Articolo 4 Attuazione

1. I Dipartimenti, su proposta delle competenti Commissioni di Coordinamento Didattico, individuano per ciascun Corso di Studio di incardinamento un percorso formativo per studenti a tempo parziale. Detto percorso deve prevedere una durata pari al doppio di quella per studenti a tempo pieno ed è organizzato in modo che gli insegnamenti di ciascun anno del percorso formativo per studenti a tempo pieno vengano distribuiti su due anni del percorso formativo a tempo parziale. La tabella seguente illustra la corrispondenza tra ciascun anno del percorso formativo a tempo pieno e i corrispondenti anni (biennio) del percorso formativo per studenti a tempo parziale:

Anno del percorso formativo a tempo pieno	Corrispondenti anni (biennio) del percorso formativo a tempo parziale
1	1 2
2	3 4
3	5 6
4	7 8
5	9 10
6	11 12

2. L'accesso al percorso formativo a tempo parziale avviene, coerentemente con la tabella di cui al comma 1, all'atto della iscrizione a domanda dello studente previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. La scelta effettuata dallo studente definisce il percorso formativo a tempo parziale per ciascun biennio riportato nella tabella di cui al comma 1, secondo quanto meglio dettagliato nei successivi commi 3 e 4.

3. Al completamento di un biennio del percorso a tempo parziale riportato nella tabella di cui al comma 1, ovvero al completamento di un anno pari di iscrizione al percorso a tempo parziale, all'atto dell'iscrizione all'anno successivo, lo studente può dichiarare di volere optare nuovamente per un biennio in regime di tempo parziale, permanendo i requisiti di cui all'articolo 3. Qualora detti requisiti non sussistano più, ovvero lo studente intenda tornare a iscriversi a tempo pieno, l'iscrizione al percorso a tempo pieno è disposta in corrispondenza con la tabella di cui al comma 1.

4. Al completamento di un anno dispari di iscrizione al percorso a tempo parziale, di norma, l'iscrizione all'anno successivo è ancora a tempo parziale. Qualora per detto anno successivo uno studente intenda, in via eccezionale, tornare a iscriversi a tempo pieno, per l'iscrizione sono dovute oltre alle tasse per l'anno di iscrizione a tempo pieno anche la differenza per l'anno precedente tra le tasse che lo studente avrebbe dovuto corrispondere se fosse stato iscritto a tempo pieno e le tasse effettivamente versate dallo studente secondo il regime di tempo parziale.

5. L'iscrizione a tempo parziale non è consentita a studenti fuori corso.



6. Dalla attuazione del presente regolamento non deriva alcun aumento dell'offerta formativa erogata, e non deve derivare alcun ulteriore vincolo al calendario delle lezioni rispetto a quanto previsto dai percorsi formativi a tempo pieno.

7. In base a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo per gli studenti a tempo pieno, anche agli studenti a tempo parziale non è consentito sostenere esami anticipatamente rispetto all'anno di corso in cui sono previsti, salvo casi particolari secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, del Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Gli studenti che passano a un percorso di studi a tempo parziale e che risultano avere già presentato un piano di studio sono tenuti a ripresentare un nuovo piano all'atto della prima iscrizione al percorso a tempo parziale. Per gli studenti iscritti a tempo parziale resta possibile accedere a piani di studio individuali disposti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo, previa approvazione da parte della competente Commissione di Coordinamento Didattico. Detti piani di studio devono in ogni caso rispettare i principi generali di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e devono essere costruiti considerando i criteri di cui al comma 1 del presente articolo e in modo da rendere possibile l'ottemperanza dei principi attuativi di cui al comma 6 del presente articolo.

9. L'opzione per il regime di studio a tempo parziale non può modificare la durata legale del corso. Nelle certificazioni viene riportata la durata legale del corso, valida ai fini giuridici.

10. I Dipartimenti possono prevedere specifiche attività di tutorato e/o di sostegno dedicate agli studenti a tempo parziale.

Articolo 5

Regime di tassazione degli studenti a tempo parziale

1. L'iscrizione a tempo parziale comporta una riduzione del contributo delle tasse di iscrizione annuo pari al 50% di quanto previsto per uno studente a tempo pieno in analoga posizione reddituale e di carriera, al netto del contributo regionale.

2. Per gli studenti a tempo parziale, i criteri per accedere a eventuali agevolazioni e/o contributi agevolati si applicano in base alla tabella di corrispondenza di cui all'art. 4, comma 1. I requisiti in termini di numero assoluto di CFU da conseguire per accedere a eventuali agevolazioni e/o contributi agevolati se riferiti ad un anno di iscrizione a tempo parziale sono ridotti del 50% rispetto a quanto previsto per un anno di iscrizione a tempo pieno.

Articolo 6

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico successivo alla sua entrata in vigore.